

14.10.2005

TAR PUGLIA - (La fornitura dei presidi sanitari e' compito della ASL e si inquadra nella assistenza diretta)

§ - La fornitura dei presidi sanitari va inquadrata non già nell'assistenza farmaceutica (limitata alle sole specialità medicinali e preparazioni galeniche), sebbene nelle prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978 "...dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa", che "...sono erogate dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi"e, dunque, in forma diretta.

Tali prestazioni (che comprendono anche la fornitura delle protesi ed altri ausili tecnici di cui al nomenclatore tariffario: cfr. art. 26 commi 2° e 3°) possono essere assicurate anche in forma indiretta ma solo "...quando (la U.S.L.) non sia in grado di fornire il servizio direttamente..." e mediante apposite "...convenzioni con istituti esistenti nella Regione...o anche in altre Regioni...", stipulate in conformità ad uno schema tipo; e, quindi, giammai riconducibili alle convenzioni stipulate per l'assistenza farmaceutica (www.dirittosanitario.net)